

COMUNE DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI,
ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI
DIVERTIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMA 5,
LEGGE 18.03.1968 N.337

(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 27.11.2006)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--------|--|
| Art. 1 | DEFINIZIONI |
| Art. 2 | DETERMINAZIONE DELLE AREE |
| Art. 3 | AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE |
| Art. 4 | MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE |

TITOLO II DISCIPLINA DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

| | |
|---------|--|
| Art. 5 | PARCHI DI DIVERTIMENTO SU AREA PUBBLICA |
| Art. 6 | PARCHI DI DIVERTIMENTO SU AREA PRIVATA |
| Art. 7 | TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI |
| Art. 8 | COMPONENTI DEL PARCO |
| Art. 9 | RAPPRESENTANZE SINDACALI E COMMISSIONE INTERNA |
| Art. 10 | DOMANDE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE |
| Art. 11 | CRITERI PREFERENZIALI |
| Art. 12 | OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI |
| Art. 13 | RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZA DEGLI UFFICI COMUNALI |
| Art. 14 | SANZIONI |

TITOLO III DISCIPLINA DEI CIRCHI EQUESTRI

| | |
|---------|-----------------------------|
| Art. 14 | PREMESSE |
| Art. 16 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
| Art. 17 | ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE |
| Art. 18 | CRITERI PREFERENZIALI |
| Art. 19 | ATTIVITA' COMPLEMENTARI |
| Art. 20 | OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI |
| Art. 21 | SANZIONI |

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATA SU ITINERARI COMUNALI

| | |
|---------|--|
| Art. 22 | DEFINIZIONE |
| Art. 23 | MODALITA' ORGANIZZATIVE |
| Art. 24 | MODALITA' ASSEGNAZIONE ITINERARI |
| Art. 25 | REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE |
| Art. 26 | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE |
| Art. 27 | CAUSE DI INAMMISSIBILITA' ALLA SELEZIONE |
| Art. 28 | COMMISSIONE GIUDICATRICE |

| | |
|---------|--|
| Art. 29 | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| Art. 30 | CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' |
| Art. 31 | DURATA DELLA CONCESSIONE E RELATIVO CANONE |
| Art. 32 | DIVIETO DI SUBCONCESSIONE |
| Art. 33 | RAPPRESENTANZA |
| Art. 34 | OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO |
| Art. 35 | CAUZIONI |
| Art. 36 | CAUSE DI DECADENZA E REVOCA |
| Art. 37 | PERCORSO E TARIFFE |
| Art. 38 | RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO |
| Art. 39 | VIGILANZA E CONTROLLI |
| Art. 40 | SANZIONI E PENALI |

| TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI | |
|---------------------------------------|--|
| Art. 41 | CONTROVERSIE |
| Art. 42 | NORME TRANSITORIE |
| Art. 43 | DISCIPLINA NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, PARCHI E GIARDINI |
| Art. 44 | SANZIONI – NORME ACCESSORIE |
| Art. 45 | ENTRATA IN VIGORE |

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Definizioni

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n° 337, approvato con Decreto del "Ministero per i beni e le attività culturali" aggiornato alla data del 29 ottobre 2003.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio dei parchi divertimento, circhi equestri, e dello spettacolo viaggiante in genere nel territorio del Comune di Sorrento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, che restano disciplinati dalla normativa vigente in materia e dagli artt. 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora innanzi denominato per brevità T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 2 - Determinazione delle aree

Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, da apposito atto di G.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68.

L'elenco delle aree disponibili è aggiornato, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui al sopra citato art.9, con apposita delibera di Giunta Comunale.

Tali aree, possono essere destinate ad altri scopi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, nei periodi in cui non sono utilizzate dalle attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 3 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

L'esercizio dell'attività, disciplinata dal presente Regolamento è subordinato al possesso della "Licenza per l'esercizio dello spettacolo viaggiante", rilasciata ai sensi dell'art. 69, 116 e 141 del citato T.U.L.P.S., nonché dell'art. 19 - comma 1 - n. 6, e comma 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, previa acquisizione della prescritta relazione tecnica dell'impianto.

Art. 4 – Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio della "concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" ed al pagamento del relativo canone ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 28/03/2003 e gli ulteriori canoni e tributi, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

E' vietata la sub - concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree per lo spettacolo viaggiante sono determinate dal presente regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le OO.SS. di categoria.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 5 - Parchi di divertimento su area pubblica

I parchi di divertimento, nelle aree di cui al precedente articolo 2, sono da considerarsi temporanei e potranno esercitarsi esclusivamente nei periodi e negli orari di volta in volta indicati dall'Amministrazione Comunale, sulla base del parere del Dirigente della Polizia Municipale, al fine di contemperare i molteplici interessi, in relazione alla stagione, al traffico ed alle altre manifestazioni previste nel territorio comunale.

La durata massima consecutiva di concessione delle attrazioni nel parco è determinata in giorni 30, salvo proroghe concedibili, in assenza di motivi ostativi, dall'Amministrazione Comunale e comunque nel limite di 120 giorni l'anno, come stabilito dall'art.25 co.4 D.M. 23.5.2003.

In concomitanza con lo svolgimento dei parchi tradizionali non possono essere svolte altre manifestazioni sulle medesime aree, salvo motivata decisione dell'Amministrazione Comunale.

Il parco divertimento, può essere organizzato e gestito direttamente da persone fisiche o giuridiche

Art. 6 - Parchi di divertimento su area privata

I parchi di divertimento potranno svolgersi su area privata, della quale ne sia dimostrata la disponibilità e sia dichiarata idonea ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo e del periodo, alla viabilità pedonale e veicolare. La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al successivo art.10 ed integrata con la documentazione relativa alla disponibilità dell'area da occupare e la certificazione preventiva di agibilità.

Art. 7 - Tipologia delle attrazioni

La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche e integrazioni.

L'indicazione delle particolarità tecnico - costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall'elenco sopra citato, aggiornato periodicamente dall'autorità competente.

Art. 8 – Componenti del parco

L'Amministrazione Comunale, determina la composizione del parco divertimenti, in relazione all'area disponibile cui al precedente articolo 2, sulla base delle domande pervenute e della graduatoria di merito redatta ai sensi del successivo art.11.

Al fine di garantire una presenza equilibrata, all'interno dell'area del parco, possono essere contemporaneamente presenti:

grandi attrazioni fino ad massimo di 2 attrazioni e diverse tra loro;

medie attrazioni fino ad un massimo di 5 attrazioni e diverse tra di loro;

piccole attrazioni fino ad un massimo di 10 attrazioni e diverse tra di loro;

tali attrazioni costituiranno il parco divertimento temporaneo di terza categoria, formato ai sensi dell'art.26 D.M. 23.5.2003.

Gli apparecchi di piccolissime dimensioni, se richiesti a completamento di grandi, medie e piccole attrazioni, possono essere autorizzati in deroga ai limiti sopra citati.

Nel parco è consentita, come complementare, non più di n. 1 struttura di ristoro per l'attività di somministrazione di bevande non alcoliche, tipo "D", di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e non più di n. 2 banchi per la vendita di torrone, dolci, pop-corn e similari.

La concessione delle attività complementari è subordinata al possesso delle autorizzazioni per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande e degli ulteriori requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 9 - Rappresentanze sindacali e commissione interna

L'Amministrazione Comunale, almeno trenta giorni prima dell'inizio del parco, convoca le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria in ordine:

1. alla definizione del calendario, agli orari di apertura e chiusura del parco;
2. alla composizione del parco;
3. all'esame delle domande;
4. all'organizzazione del parco nel rispetto delle norme di legge e nei limiti fissati dal presente regolamento.

Il parere delle OO.SS. è obbligatorio, ma non vincolante.

Delle determinazioni assunte nel corso delle riunioni con le OO.SS. viene redatto apposito verbale.

Le associazioni ed i singoli partecipanti ai parchi possono eleggere una "commissione interna" che collabora con l'Amministrazione Comunale per l'ordinata gestione del Parco stesso.

Tale commissione non ha comunque competenze riservate per Legge alle OO.SS. di categoria.

Art. 10 - Domande per il rilascio della concessione

Le domande per ottenere la concessione di suolo temporaneo allo svolgimento dell'attività nel parco, devono essere presentate non oltre trenta giorni naturali consecutivi antecedenti la data di svolgimento del parco.

Le domande devono contenere i seguenti elementi:

1. generalità complete del richiedente;
2. residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, recapito telefonico;
3. codice fiscale o partita iva;
4. estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese;
5. la dichiarazione di insussistenza delle cause preclusive di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
6. la dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;
7. periodo per il quale viene richiesta la concessione;
8. denominazione ministeriale dell'attrazione e specificazione del gioco richiesto;
9. misura di ingombro totale dell'attrazione, comprensiva di eventuali sporgenze, pedane, spazi di servizio, di sicurezza, ecc.;
10. dichiarazione attestante la presentazione di specifica domanda per l'occupazione di suolo pubblico (detta domanda può essere presentata anche dal Presidente o Rappresentante legale di Associazioni legalmente costituite);
11. relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o geometri, che attesta la rispondenza dell'impianto in possesso dell' esercente, alle regole tecniche stabilite con decreto di cui all'elenco della legge 337 del 1968.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- a) copia autenticata della licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., dal Comune di residenza o sede legale, in caso di società, oppure dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso della licenza debitamente rinnovata per l'anno in corso, nonché copia autentica dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento di cui all'articolo 8 D.P.R. n.394/94, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il suo possesso (tali copie autenticate dovranno essere comunque presentate, pena l'esclusione, in caso di esito favorevole dell'istanza).
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere proprietario dell'attrazione e di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività;
- c) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, oppure, in allegato, copia della polizza stessa;
- d) planimetria della struttura, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato (telone, tubi, ecc...) ed alla documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- e) rilievi fotografici dell'attrazione, qualora non sia già stata presentata nei precedenti anni;
- f) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- h) relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità.

Ai fini dell'istruttoria delle richieste, l'ufficio comunale potrà richiedere ulteriori documentazioni.

Se non prodotte in sede di domanda, le copie autenticate di cui alle lett. a) e c) dovranno essere comunque presentate, in caso di esito favorevole dell'istanza, prima dell'inizio dell'occupazione.

L'inizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S., al pagamento della cauzione prevista al successivo art.12.

Eventuali spazi vuoti non assegnati, nell'area adibita a parco, potranno essere concessi ad altri richiedenti nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 8.

Art. 11 - Criteri preferenziali

In caso di domande concorrenti, l'Amministrazione si riserva di chiedere agli interessati di relazionare sulle circostanze di cui ai punti che seguono, si da rendere possibile la redazione di una graduatoria.

La graduatoria sarà redatta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, fino al massimo di punti 80, determinato nel modo seguente:

- a) punti 2 per ciascuna presenza annuale in un parco, con la medesima attrazione negli ultimi dieci anni (max. punti 40);
- b) punti 2 per ciascuna presenza, con attrazione diversa negli ultimi dieci anni (max. punti 20);
- c) punti 2 per ogni anno di appartenenza alla categoria degli spettacoli viaggianti, rilevabile dalla licenza o da valide certificazioni in possesso del richiedente (max. punti 20);

Nel caso il richiedente, sia stato concessionario di più attrazioni nello stesso anno, non sono assegnati ulteriori punti.

La sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo (anche di maggiore dimensioni fino ad un massimo del 10%), comporta il mantenimento dell'anzianità di presenza maturata.

Nel caso di sostituzione con altra di tipo diverso o di dimensioni superiori, l'anzianità di presenza maturata è considerata nulla.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria.

Art. 12 - Obblighi e divieti

L'autorizzazione amministrativa e la concessione di suolo pubblico devono essere esposte nell'attrazione in luogo ben visibile al pubblico ed esibiti ad ogni richiesta degli addetti al controllo.

E' vietato l'ingresso nell'area del parco, ai veicoli, alle carovane abitazioni, ai carriaggi ed alle attrazioni che non siano state preventivamente autorizzate.

L'orario di apertura e chiusura, definito dall'Amministrazione Comunale, deve essere osservato obbligatoriamente da tutti i concessionari e reso pubblico mediante idonei cartelli collocati in luogo ben visibile.

E' vietato l'utilizzo di animali come premi nei giochi del tiro a segno o simili nei parchi divertimento.

All'interno del parco e delle attrazioni è altresì vietato l'utilizzo di animali in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, nonché in esibizioni all'interno di zoo ambulanti.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme igienico - sanitarie e a garantire la tenuta delle proprie attrazioni in condizioni di decorosità e di perfetta efficienza e funzionalità.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla costante pulizia dell'area occupata dall'attrazione, collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti, per il successivo conferimento al servizio raccolta r.s.u.

Dovrà inoltre collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico.

Il Concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dei regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario dovrà evitare che l'attrazione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso o che possa costituire motivo di documentata immoralità e/o buoncostume.

L'uso di altoparlanti e di impianti di amplificazione è consentito esclusivamente all'interno della struttura e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità dei visitatori, essendo l'unico responsabile di eventuali danni causati a cose e/o persone all'interno dell'attrazione.

Il concessionario manleva l'Amministrazione Comunale da ogni danno causato a terzi per effetto dell'occupazione e dell'attività esercitata.

Allo scadere del termine della concessione il titolare del parco di divertimenti dovrà sgomberare l'area, che dovrà essere lasciata in condizioni di perfetto ordine e pulizia.

I concessionari, entro e non oltre la data di inizio occupazione, dovranno versare un deposito cauzionale o prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui al successivo articolo 35, per un importo di € 3000,00 - € 2000,00 - € 1000,00, rispettivamente per grandi, medie e piccole attrazioni, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti.

La cauzione sarà restituita entro 30 giorni dal termine dell'occupazione, previo tacito nulla osta dei competenti uffici comunali, dopo aver accertato lo stato dell'area precedentemente occupata e che non vi siano ulteriori addebiti a carico del concessionario.

Art. 13

Responsabilità del procedimento e competenza degli uffici comunali

La competenza per l'organizzazione dell'attività, l'assegnazione dei percorsi ed il rilascio delle autorizzazioni di esercizio è attribuita al personale comunale, in base al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli altri organi preposti ai controlli è affidata la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità ed il rispetto delle norme.

Art. 14 – Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Per reiterate violazioni, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente competente, potrà anche disporre, motivandola, la sospensione temporanea dell'attrazione fino a 30 giorni e, nel caso di gravi violazioni potrà disporre la revoca immediata della concessione e l'esclusione dai parchi del Comune per un periodo massimo di due anni. Il provvedimento di revoca della concessione comporta l'annullamento dell'anzianità di presenza precedentemente maturata.

TITOLO III **DISCIPLINA DEI CIRCHI EQUESTRI**

Art. 15 – Premessa

Sono attività circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.

Gli spettacoli circensi ed equestri potranno essere svolti, all'interno dell'area di cui al precedente art. 2 o in alternativa, su un'area privata, della quale ne sia dimostrata la disponibilità e sia dichiarata idonea ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.

L'istallazione dei circhi equestri, anche in aree private, dovrà avvenire esclusivamente nel periodo tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio.

Nell'arco del suddetto periodo potranno essere ammessi al massimo due circhi, i quali potranno esercitare ognuno per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi. Il secondo circo ammesso potrà essere autorizzato non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dal termine della concessione del precedente.

Eventuali deroghe ai suddetti periodi ed al numero massimo dei circhi annuali, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, per particolari manifestazioni, verificata l'inesistenza di problemi o impedimenti sia di ordine materiale che di prevalente interesse pubblico.

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata secondo le modalità di cui al successivo art. 15 del presente regolamento.

Art. 16 - Presentazione delle domande

Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività circense temporanea, devono contenere i seguenti dati:

1. generalità complete del richiedente;
2. residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, recapito telefonico;
3. codice fiscale o partita iva;
4. estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese;

5. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
6. dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;
7. dichiarazione attestante i giorni e gli orari degli spettacoli;
8. nel caso si chieda di installare il circo su di una area privata indicazioni relative all'area da occupare (localizzazione, proprietario, superficie da occupare, ecc.) e del titolo di cessione dell'area;
9. dichiarazione delle tariffe applicate al pubblico.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso del Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l'anno in corso (se dovuto), oppure, in allegato, copia autenticata del Nulla Osta stesso;
- b) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della licenza ex 69 T.U.L.P.S. debitamente rinnovata, oppure in allegato, copia autentica della licenza stessa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere proprietario dell'attrazione e di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività;
- d) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, oppure, in allegato, copia della polizza stessa;
- e) planimetria della struttura, unitamente alla descrizione del materiale utilizzato (telone, tubi, ecc...) ed alla documentazione necessaria all'ottenimento della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- f) elenco degli animali al seguito e numero degli animali impiegati in spettacoli;
- g) nulla osta igienico – sanitario, rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.

Per i circhi stranieri, in sostituzione ai documenti di cui ai punti a) e b) dichiarazione temporanea sostitutiva del possesso del certificato equipollente del Nulla Osta di agibilità ministeriale valido per l'anno in corso (se dovuto), oppure, in allegato, copia autenticata del Nulla Osta stesso.

Le domande devono pervenire non oltre sessanta giorni naturali consecutivi antecedenti la data di inizio dello spettacolo circense.

Se non prodotte in sede di domanda, le copie autenticate di cui alle lett. a) , b) , c) e d) dovranno essere comunque presentate in caso di esito favorevole dell'istanza, prima dell'inizio dell'occupazione.

Ai fini dell'istruttoria delle richieste, l'ufficio comunale potrà richiedere ulteriori documentazioni.

Le domande presentate fuori termine, verranno prese in considerazione nell'ordine di presentazione, solo se lo spazio risulta disponibile per il periodo in esame.

Art. 17 - Istruttoria delle domande

La concessione di suolo è subordinata al preventivo rilascio della licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni.

Le domande verranno istruite secondo la data di presentazione, comunicando tempestivamente al richiedente la regolarità della domanda o la richiesta di eventuali integrazioni, fermo restando che la comunicazione di ammissione non potrà essere effettuata prima del trentesimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione, al fine di poter effettuare l'eventuale selezione secondo i criteri di cui al successivo art. 18.

Art. 18 - Criteri preferenziali

Nel caso di pluralità di richieste per lo svolgimento di attività circensi sulla stessa area e per il medesimo periodo, i soggetti richiedenti saranno invitati a presentare una relazione sui punti 1), 2) e 4) del successivo secondo comma.

Sono considerati criteri preferenziali per l'accoglimento delle domande, in ordine di priorità:

- 1) circhi che da più tempo risultino assenti o che non siano mai stati presenti nel territorio comunale;
- 2) categoria di appartenenza, sono privilegiati i circhi di dimensioni minori, in ordine di preferenza dalla V cat. alla I cat.;
- 3) priorità della domanda, in riferimento alla data di acquisizione al protocollo del Comune;
- 4) minor numero di esibizioni e spettacoli con animali;

A parità di requisiti si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 19- Attività complementari

All'interno dei circhi è consentita, come complementare, l'attività di somministrazione di bevande non alcoliche, tipo "D", di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

L'autorizzazione è subordinata alla verifica dei presupposti e dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 - Obblighi e divieti

Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.

Non è ammessa la rappresentanza nella conduzione dell'attività.

Il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi o di dipendenti regolarmente assunti.

La licenza di pubblico spettacolo e la concessione di suolo pubblico devono essere esposti nella struttura, in modo ben visibile.

E' vietato l'ingresso nell'area a veicoli, carovane, carriaggi ed attrazioni che non siano state preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il titolare del circo con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà aver ottenuto nulla osta igienico - veterinario, rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ASL.

L'utilizzo degli animali è consentito esclusivamente durante gli spettacoli circensi.

I direttori ed i titolari di circhi sono tenuti ad impegnarsi ad osservare il Protocollo d'Intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e L'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

La concessione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d'intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legge 12 novembre 1993, n. 473, in caso di recidiva o condanna.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di danni verso terzi per diritti e ragioni degli stessi.

Eventuali inadempienze da parte dei circhi saranno segnalate all'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzativo.

L'uso di altoparlanti e di impianti di amplificazione è consentito esclusivamente all'interno della struttura e nel rispetto dei limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità pubblica, essendo l'unico responsabile di eventuali danni causati a cose e/o persone all'interno dell'attrazione.

Il concessionario manleva l'Amministrazione Comunale da ogni danno causato a terzi per effetto dell'occupazione e dell'attività esercitata.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla costante pulizia dell'area occupata dall'attrazione, collocando appositi contenitori, idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti, per il successivo conferimento al servizio raccolta r.s.u.

Dovrà inoltre collocare un numero di contenitori idonei all'utilizzo da parte del pubblico.

Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo dovrà sgomberare l'area, che dovrà essere lasciata in condizioni di perfetto ordine e pulizia.

Il Concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dei regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

La concessione di suolo pubblico è subordinata al versamento di un deposito infruttifero, d'importo forfettario pari a €200,00, per ogni giorno di effettiva occupazione, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico o trattenuta a conguaglio di ulteriori oneri dovuti.

L'importo della cauzione potrà essere ridefinito periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La cauzione è dovuta anche quando l'area occupata è privata.

La cauzione potrà essere restituita entro 30 giorni dal termine dell'occupazione, previo tacito nulla osta dei competenti uffici comunali, dopo aver accertato lo stato dell'area precedentemente occupata e che non vi siano ulteriori addebiti a carico del concessionario.

Art. 21 – Sanzioni

Qualora non sia diversamente disposto specificamente da leggi o da regolamenti, per le violazioni alle norme del presente regolamento da parte dei circhi, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge.

Nel caso di gravi violazioni l'Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente competente, potrà disporre la revoca immediata della concessione e l'esclusione dai parchi del Comune per un periodo massimo di due anni.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATA SU ITINERARIO CITTADINO

Art. 22 - Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante "Trenino lillipuziano a percorso libero" – su itinerario cittadino

E' considerata attività dello spettacolo viaggiante "trenino lillipuziano a percorso libero", su itinerario cittadino, quella compresa nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all' art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, approvato con decreto ministeriale, dove viene descritta come: *"trattasi di locomotiva in miniatura con motore, munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione"*.

Lo scopo dell'attrazione è quello di permettere agli avventori di effettuare un giro turistico, senza sosta, su di un itinerario cittadino predeterminato, per poter ammirare, in un tempo relativamente breve, strade ed angoli caratteristici della Città a bordo di un veicolo che riproduce un vecchio trenino a vapore. Tale attività, per sua natura (forma, colori, velocità ridotta), non può assolutamente essere considerata servizio alternativo, assimilabile o concorrenziale con il servizio pubblico di trasporto persone, ex L.R. 28.3.2002 n.3.

Art. 23 - Modalità organizzative

Nel centro abitato del Comune di Sorrento, su percorso predeterminato, sarà consentito l'esercizio di una sola attrazione di spettacolo viaggiante "trenino lillipuziano", come previsto dal P.G.T.U. approvato con delib.di C.C. n° 3 del 11/01/2001 ed aggiornato con deliberazione di G.M. n.22 del 16/03/2006, approvato con delibera di C.C. n° 44 del 24/08/2006.

Fuori dal centro abitato non sarà consentito l'esercizio di altra attrazione di spettacolo viaggiante denominato "trenino lillipuziano".

Il veicolo di cui all'art. 47 del D.L.vo 30/04/1992, n.285, ed al successivo art. 72, così come modificato dal D.L. 27/06/ 2003, n° 151, convertito in Legge il 1° agosto 2003, n° 214, dovrà essere immatricolato ai sensi del vigente Codice della Strada.

La lunghezza complessiva dell'attrazione, per motivi di viabilità, non potrà superare mt. 10,30.

L'attrazione dovrà essere sempre posta e tenuta in esercizio in condizione di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munita di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti.

Detta attrazione dovrà armonizzarsi perfettamente dal punto di vista estetico-ambientale, con le bellezze architettoniche ed ambientali della Città.

La partenza e l'arrivo del trenino lillipuziano, unitamente al percorso così come individuato con le sopra indicate modalità, saranno tassativamente quelli indicati in Concessione e non saranno consentite altre fermate o soste lungo il percorso finalizzate alla salita o discesa degli avventori.

Art. 24 - Modalità assegnazione dell'attività

L'attività di spettacolo viaggiante denominata "trenino lillipuziano" sul territorio del Comune di Sorrento è assegnata, in caso di più domande concorrenti, pervenute dal 1° gennaio al 31 gennaio del primo anno del triennio, a mezzo graduatoria sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 25 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione all'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso, alla data della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) titolarità della "Licenza per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante", cui all'art. 69 T.U.L.P.S., valida per esercitare con un trenino lillipuziano a percorso libero, in corso di validità;
- b) possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
- c) assenza di cause di impedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

Art. 26 - Domanda di partecipazione

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, in busta chiusa, sulla quale sia riportata la dicitura "contiene domanda per la Concessione percorso trenino lillipuziano", perentoriamente dal primo gennaio e non oltre il trentuno gennaio del primo anno del triennio.

La busta dovrà contenere i seguenti documenti:

plico A- documentazione tecnica

plico B- contributo annuo corrisposto all'Ente

il plico A- documentazione dovrà contenere:

domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità complete del richiedente (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita, Residenza) oppure, in caso di Società, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale o la partita IVA;
- c) gli elementi identificativi e le caratteristiche del trenino, di cui all'art.47 del D.L.vo 30/04/1992, n.285, ed al successivo art.72, così come modificato dal D.L. 27/06/2003, n°151, convertito in Legge il 1° agosto 2003, n° 214, come da carta di circolazione ed omologazione;
- d) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese o alla Camera di Commercio competente per territorio, con indicazione dell'oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della presente attività;
- e) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all'art. 11 T.U.L.P.S.;
- f) la dichiarazione dell'assenza di cause di impedimento ai sensi dell'art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni;
- g) l'impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso e rispettare le norme del Regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante e quant'altro fosse disposto, nei limiti della Legge, dall'Amministrazione Comunale, nonché di accettare il percorso predeterminato con delibera di G.M.;
- h) la dichiarazione di disponibilità dell'attrazione da impiegare, con specificazione della natura del relativo titolo;
- i) il numero minimo di dipendenti che saranno impiegati per l'esercizio del trenino;
- j) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a non esercitare su tutto il territorio nazionale una qualsiasi attrazione dello spettacolo viaggiante, per tutta la durata della concessione a suo nome;
- k) di non essere titolare di altre concessioni pluriennali o permanenti per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante,

Tutte le dichiarazioni saranno rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia conforme all'originale della "licenza annuale per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante" valida per l'attrazione "Trenino lillipuziano";
- 2) materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi utili per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'attrazione;
- 3) ogni altro atto o documento utile al fine di comprovare i titoli di preferenza dichiarati;
- 4) generalità dei conducenti e gli estremi dei titoli di abilitazione (Patente D e C.A.P. tipo KD).

All'accertamento dei titoli di cui ai punti b) e c) dell'art. 24 provvede il Comune in base agli atti d'Ufficio, fatta salva la volontà dell'operatore di produrre la documentazione utile in suo possesso (copia domande, autorizzazioni, ecc.), in caso di contestazioni sul punteggio attribuito.

Il plico B- contributo annuo corrisposto all'Ente:

- offerta in favore del Comune di Sorrento di un contributo annuale per il miglioramento della sicurezza stradale.

Le domande incomplete potranno essere integrate a richiesta dell'ufficio entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione.

Le domande presentate in anticipo rispetto al termine del primo gennaio o successive al 31 gennaio del primo anno del triennio saranno ritenute nulle e, pertanto, rigettate.

Art. 27 - Cause di inammissibilità

Sono causa di inammissibilità e quindi, di esclusione dalla selezione:

- la presentazione della domanda fuori dai termini indicati al precedente articolo 25;
- l'accertata mancanza dei requisiti obbligatori.

Art. 28 - Commissione giudicatrice

Per l'espletamento della procedura, sarà nominata apposita Commissione, composta dal dirigente del dipartimento e da due esperti.

Art. 29 - Criteri di valutazione

In caso di domande concorrenti, l'ufficio comunale competente provvederà a stilare apposita graduatoria, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, fino al massimo di punti 100, determinato nel modo seguente:

- a) tipologia dell'attrazione tenuto conto dell'impatto ambientale e della qualità dei servizi offerti dalla stessa, fino ad un massimo di punti 50;
- b) conoscenza di lingue straniere da parte del personale impiegato, che avrà rapporti con l'utenza. Per ogni lingua straniera dimostrata con attestati rilasciati da istituti legalmente riconosciuti per corsi di durata non inferiore a 20 giorni : punti 1 per ogni attestato fino ad un massimo di punti 5
- c) n° giorni/anno in cui l'attrazione sarà messa a disposizione dell'Amm/ne Com/le a titolo gratuito:
 - 10 gg. punti 5;
 - 20 gg. punti 10.
- d) utilizzo di sistemi audio per illustrare il territorio cittadino e le sue bellezze fino a punti 5
- e) offerta gratuita agli utenti di gadgets promozionali di Sorrento (brochure, ecc) fino a punti 10
- f) concessione in favore del Comune di Sorrento della pubblicità sullo spettacolo fino a punti 20.
 - parziale(fino al 50%)punti 10;
 - totale ed in esclusiva punti 20;

A parità di punteggio si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 30 – Concessione dell'attività

Il primo classificato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione:

1. copia della Carta di circolazione, con relativa omologazione del veicolo in possesso del richiedente o di cui lo stesso ne abbia la disponibilità, da impiegare per l'attrazione di cui al presente Regolamento;
2. copia conforme dell'avvenuta revisione del veicolo;
3. dichiarazione circa il numero ed il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
4. copia della polizza assicurativa R.C. stipulata per il trenino;
5. copia dei titoli di abilitazione professionale del personale addetto alla guida;

6. autocertificazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, di data non anteriore a sei mesi, in alternativa autocertificazione;
7. ulteriori documenti richiesti dall'ufficio competente.

La mancata integrazione di cui sopra, comporterà la decadenza della concessione e la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

La concessione indicherà il percorso cittadino nell'ambito del centro abitato per la quale è valida, i dati dell'operatore, il periodo e l'orario dell'attività, il punto di fermata per la salita e discesa degli avventori.

La concessione è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti. In particolare, la concessione è subordinata al rispetto delle norme previste dal "Codice della Strada" (D.Lgs 285/92), della sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie.

Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, la concessione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Dell'avvenuto rilascio della Concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità o di urgenza.

Art. 31 - Durata della concessione e relativo canone

All'assegnatario sarà rilasciata una concessione a carattere pluriennale della durata massima di 3 (tre) anni, soggetta al pagamento di un importo fisso annuale quantificato in:

€ 35.000,00 (trentacinquemila/00) per la concessione annuale nel centro abitato a titolo di assolvimento del pagamento ticket di cui al PGUT approvato con delibera di C.C. n° 44 del 24/08/2006.

Tale importo sarà aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, da versare in due rate semestrali, di cui la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'importo come sopra determinato comprende anche l'occupazione temporanea di suolo pubblico nella misura massima di mq. 4 per un punto vendita-biglietteria, che sarà di fatto proposto dal concessionario ed autorizzato dal competente Ufficio Comunale previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale.

Art. 32 - Divieto di sub-concessione

E' vietata ogni forma di sub-concessione anche di fatto.

La violazione comporta l'immediata revoca della concessione.

Art. 33 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente. Lo stesso può farsi temporaneamente sostituire, per comprovati motivi, da un preposto con regolare delega che abbia compiuto i 18 anni di età, da un componente del proprio nucleo familiare o dipendente regolarmente assunto, che dovranno comunque possedere i requisiti tecnico-professionali, dandone preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

Per le società regolarmente e legalmente costituite, intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto o da dipendente regolarmente assunto, che dovrà possedere i requisiti tecnico-professionali.

Art. 34 - Obblighi del concessionario

- 1)- Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.
- 2)- Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per la responsabilità civile.
- 3)- Annualmente, ed entro la relativa scadenza, l'attrazione dovrà essere sottoposta a collaudo, da parte di tecnico abilitato, che accerti il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, anche per la parte elettrica, prevenendo ed individuando eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti all'usura o alla non corretta manutenzione; il relativo certificato deve essere trasmesso al Comune.
- 4)- La guida del trenino potrà essere affidata esclusivamente a personale dipendente maggiorenne, esperto e qualificato, il cui nominativo deve essere comunicato al Comune, unitamente agli estremi dei titoli abilitanti alla guida previsti all'art. 24 del presente Regolamento.
- 5)- I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizioni di piena efficienza.
- 6)- Il concessionario dovrà provvedere a collocare e mantenere efficienti gli eventuali segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
- 7)- E' vietato l'impiego di generatori di corrente e amplificatori sonori.
- 8)- Il concessionario è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura.
- 9)- Il funzionamento del trenino dovrà essere garantito per almeno quattro giorni a settimana, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, fatta salva l'inattività forzata dovuta alle condizioni meteorologiche.
- 10)- Prima di iniziare l'attività, il concessionario dovrà comunicare al Comune, che potrà apportare modificazioni, gli orari giornalieri nonché i giorni di funzionamento del trenino. Dovrà, inoltre, comunicare le tariffe applicate al pubblico.
- 11)- L'attività potrà essere sospesa, per ferie estive, per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi all'anno.
- 12)- E' fatto obbligo di esporre le tariffe dell'attrazione.
- 13)- Lo stesso concessionario è tenuto a mantenere in condizioni di perfetta pulizia e decoro la biglietteria tenendo anche a disposizione almeno un cestino portarifiuti.
Dovrà inoltre tenere a disposizione un estintore e una cassetta di pronto soccorso.
- 14)- Il trenino e tutte le strutture complementari dovranno essere tenute sempre in condizioni di perfetta efficienza, decoro e pulizia.

Art. 35 - Cauzione

Per il rilascio della concessione dovrà essere versata una cauzione pari a € 5000,00 (cinquemila/00) con validità fino alla cessazione della stessa concessione.

Tale cauzione sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi del concessionario, del risarcimento di danni, nonché delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a causa di condotta negligente da parte del concessionario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata della concessione.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La cauzione deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve essere munita dell'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 30 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 36 - Cause di decadenza e revoca

La concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S.;
- b) revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;
- c) mancata attivazione o esercizio per tre mesi consecutivi, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, gravidanza o altre motivazioni purché adeguatamente documentate;
- d) accertata titolarità di altra concessione per esercire attrazioni dello spettacolo viaggiante in altri Comuni;
- e) mancato o tardivo versamento dell'importo dovuto.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione con atto motivato, per i seguenti motivi:

1. violazione degli obblighi di cui al precedente art. 34;
2. accertamento di danni alle proprietà comunali;
3. gravi o reiterate violazioni al C.d.S.;
4. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza;

Salvo che ricorrano ragioni di urgenza, della revoca è dato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 37 – Percorso

Il percorso sarà quello approvato con delibera di G.M. Inoltre, il Dirigente dell'Ufficio competente potrà disporre in qualunque momento la temporanea sospensione dell'esercizio del trenino, nonché la modifica degli orari e/o del percorso, per incompatibilità con altre iniziative o altri comprovati motivi di interesse pubblico, con preavviso al titolare dell'attività di almeno 24 ore .

Art. 38 - Responsabilità del procedimento e competenza degli uffici comunali

La competenza per l'organizzazione dell'attività, l'assegnazione dei percorsi ed il rilascio delle concessioni di esercizio è attribuita al Dirigente competente.

Alla Polizia Municipale ed agli altri organi preposti ai controlli è affidata la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità ed il rispetto delle norme.

Art. 39 Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento compiere controlli e ispezioni per verificare lo stato di manutenzione dell'attrazione e il rispetto delle altre condizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 40 - Sanzioni e penali

L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva della Polizia Municipale che inoltrerà rapporto scritto al Dirigente Responsabile del competente Servizio, per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento, oltre quelle già previste nei precedenti articoli, le seguenti fattispecie:

- a)** Modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione, non preventivamente autorizzate: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 , con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al corretto ripristino della stessa;
- b)** Mancata ottemperanza a disposizioni impartite dal Dirigente competente entro lo stesso giorno della disposizione: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00. Nel caso di recidiva nel corso dell'anno solare, oltre la sanzione pecuniaria, si applica una penale di ulteriori 2 punti con sospensione dell'attività da uno a trenta giorni;
- c)** Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività della stessa emanati dal Dirigente competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della chiusura coattiva dell'attrazione;
- d)** Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da uno a trenta giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con revoca dell'autorizzazione;
- e)** Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata, con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione da 5 a 20 giorni;
- f)** Utilizzazione di personale coadiutore diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'attrazione da 1 a 5 giorni;
- g)** Occupazione di suolo oltre i limiti stabiliti nella concessione per la biglietteria: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dell'occupazione; un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione per da 5 a 10 giorni ed il ripristino dell'occupazione;
- h)** Mancato rispetto del percorso concesso, se non preventivamente autorizzato dal Dirigente competente:sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00; un'eventuale recidiva sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 20 giorni;
- i)** Mancato pagamento del canone e degli ulteriori oneri nel termine previsto : sospensione dell'attività per un periodo disposto dal Dirigente, oltre il quale il mancato pagamento comporterà la revoca della concessione.

Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti l'immediata sospensione dell'attività dell'attrazione o la revoca della concessione. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le

summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 - Controversie

Tutte le controversie inerenti il presente regolamento saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. Il foro competente è quello di Torre Annunziata.

Art. 42 - Norme transitorie

In attesa che venga approvata dall'Amministrazione Comunale la deliberazione delle aree cui all'art.2 del presente Regolamento, potranno essere concesse, per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso, su atto di indirizzo della Giunta Comunale e previo parere degli uffici comunali competenti.

Art. 43 - Disciplina delle attività nell'ambito di manifestazioni temporanee, nei parchi e giardini.

Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, limitate al periodo delle manifestazioni stesse.

L'Amministrazione Comunale può disporre che eventuali aree disponibili in giardini o parchi comunali siano concesse in forma temporanea per l'installazione di piccole giostrine o attrazioni per bambini.

Eventuali domande concorrenti per la concessione di dette aree, saranno valutate secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 10.

Art. 44 – Sanzioni – Norme accessorie

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste ai precedenti artt. 14 - 21 - 40, in relazione al tipo di attività esercitata.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni cui alla Legge n.337 del 18 marzo 1968 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento d'esecuzione, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune di Sorrento, nonché di ogni altra disposizione di Legge.

Art. 45 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo comunale.